



“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
D. lgs. 30.6.2003 n. 196

TAVOLA SINOTTICA

DEGLI ARTICOLI DI MAGGIOR RILIEVO NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE

ART.	DESCRIZIONE	RIFERIMENTI SPECIFICI	TERMINI
7 - 9	<p align="center">ART. 7</p> <p>Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti</p> <p>1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.</p> <p>2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:</p> <p>a) dell'origine dei dati personali;</p> <p>b) delle finalità e modalità del trattamento;</p> <p>c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;</p> <p>d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;</p> <p>e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.</p> <p>3. L'interessato ha diritto di ottenere:</p> <p>a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;</p> <p>b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli</p>	<p align="center">Art. 9</p> <p align="center">(Modalità di esercizio)</p> <p>1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.</p> <p>2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.</p> <p>3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.</p> <p>4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.</p> <p>5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.</p>	<p align="center">SEMPRE VALIDI</p>

	<p>scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.</p> <p>4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.</p>		
<p>13</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 (Informativa)</p> <p>1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi,</p>	<p>L' informativa : - deve essere diretta all'interessato o alla persona presso la quale sono raccolti i dati personali; - deve essere fornita oralmente o per iscritto; DEVE ESSERE SEMPRE FORNITA ad eccezione di quando i dati personali i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.</p>	<p>L'informativa deve essere fornita all'interessato o alla persona presso la quale sono raccolti i dati personali, previamente rispetto alla raccolta stessa . Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, ma presso un terzo, l'informativa, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione .</p>

<p>indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.</p> <p>2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.</p> <p>3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.</p> <p>4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.</p> <p>5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:</p> <p>a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;</p> <p>b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;</p> <p>c) l'informativa all'interessato</p>		
---	--	--

	<p>comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.</p>		
23	<p style="text-align: center;">Art. 23 (Consenso)</p> <p>1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13. 4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.</p>	<p>Il consenso :</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve essere richiesto all'interessato; - deve essere prestato dall'interessato in modo espresso ovvero per iscritto quando il trattamento riguarda dati sensibili; - può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso; - è validamente prestato solo se: <ul style="list-style-type: none"> (a) è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, (b) è documentato per iscritto e (c) se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 13. <p>Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II del Codice, quando il trattamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato ; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. 	<p>Il consenso dell'interessato deve Essere richiesto ed ottenuto prima della raccolta dei dati personali.</p>
31	<p>I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al Progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza , i rischi di distruzione o</p>		

	perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.		
33	<p style="text-align: center;">Art. 33 (Misure minime)</p> <p>1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.</p> <p>Le misure minime di sicurezza da adottare sono "graduate" a seconda che il trattamento avvenga:</p>		<p>Le misure minime di sicurezza devono essere adottate prima dell'inizio del trattamento. Le misure minime di sicurezza che non erano previste dal D. P. R. 318/ 99, devono essere adottate entro il 30 giugno 2004 (art. 180, comma 1 del Codice).</p> <p>Il titolare che alla data dell'1 gennaio 2004 disponga di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di sicurezza e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura (art. 180, comma 2 del Codice).</p> <p>Nel caso di cui sopra, il titolare deve adottare ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali.</p>
34	- con strumenti elettronici	<p>ADEMPIMENTI TECNICI</p> <p>Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:</p> <p>a) autenticazione informatica;</p> <p>b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;</p> <p>c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;</p> <p>d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;</p> <p>e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;</p> <p>f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;</p> <p>g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;</p> <p>h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.</p>	
35	- senza l'ausilio di strumenti elettronici	<p>Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:</p> <p>a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;</p>	

<p>AII B)</p>	<p>Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza</p>	<p>b) previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.</p> <p>L'Allegato B) reca numerosi adempimenti periodici, tra i quali si segnalano i seguenti: a) verifica della sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione; b) aggiornamento dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati; c) aggiornamento degli strumenti elettronici contro il rischio di intrusione; d) aggiornamento dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici e a correggerne i difetti; e) redazione del documento programmatico della sicurezza.</p>	<p>procedurali, un incremento dei rischi di cui all'art. 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro l' 1 gennaio 2005 (art. 180, comma 3 del Codice)</p> <p>a) periodicamente e comunque almeno annualmente ; b) periodicamente e comunque almeno annualmente ; c) con cadenza almeno semestrale d) periodicamente e comunque almeno annualmente o semestralmente in caso di trattamento di dati sensibili; e) entro il 31 marzo di ogni anno.</p>
<p>145</p>	<p style="text-align: center;">Art. 145 (Ricorsi)</p> <p>1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. 2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria. 3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.</p>	<p>Il Garante quando accoglie il ricorso può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento; ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.</p> <p>Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso al tribunale. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.</p>	

161	Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all'interessato)	<p>Attenzione: la mancata comunicazione dell'informativa di cui al sopra citato art. 13 comporta la sanzione amministrativa nella misura a margine indicata. Altre sanzioni pecuniarie sono previste per i casi di cessione dei dati ad altro titolare in termini incompatibili con quelli per i quali sono stati rilasciati, omessa fornitura di informazioni o esibizioni di documenti richiesti dal Garante. Alla sanzione pecuniaria può essere aggiunta l'ulteriore sanzione amministrativa della pubblicazione dell'ordinanza in uno o più giornali.</p>
167	Art. 167 (Trattamento illecito di dati)	<p>ATTENZIONE: Il riferimento che può rilevare è il richiamo al trattamento dei dati personali in violazione del disposto dell'art. 23 (v. sopra) relativo al conferimento del consenso. La violazione di quanto disposto in detto articolo, se effettuata al fine di trarne profitto per sé o per altri o per recare ad altri un danno, è punita con la reclusione.</p>
169	Art. 169 (Misure di sicurezza)	<p>Attenzione: anche la violazione del disposto dell'art. 33 (v. sopra, misure minime di sicurezza) comporta conseguenze di natura penale (reclusione). Il termine per adottare dette misure è fissato al 30.6.2004.</p>

<p>o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.</p> <p>2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.</p>		
--	--	--